

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

Atti amministrativi

| | |
|------------------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-6633 del 12/12/2017 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MULTITRASH S.R.L. con sede legale in Comune di Roma, Via di S. Alessandro n. 214. DINIEGO Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Torricchia n. 1500. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-6868 del 12/12/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | ROBERTO CIMATTI |

Questo giorno dodici DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MULTITRASH S.R.L. con sede legale in Comune di Roma, Via di S. Alessandro n. 214. DINIEGO Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Torricchia n. 1500.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto altresì che in data 29/05/2017 è stato sottoscritto dalla Provincia di Forlì-Cesena e da Arpae il rinnovo della suddetta convenzione e che con deliberazione n. 1039 del 14 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 03/03/2017, acquisita al Prot. Com.le 3579 e da Arpae al PGFC/2017/3577 del 08/03/2017, da **MULTITRASH S.R.L.** nella persona del Legale Rappresentante Pasini Genny, con sede legale in Comune di Roma, Via di S. Alessandro n. 214, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di messa in riserva rifiuti (R13) sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Torricchia n. 1500, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- comunicazione operazioni recupero rifiuti (art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06);
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale;

Atteso che in data 27/03/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP documentazione integrativa a perfezionamento dell'istanza, acquisita al Prot. Com.le 5066 e da Arpae al PGFC/2017/4723;

Atteso che con Nota Prot. Com.le 5353 del 31/03/2017 il Comune di Forlimpopoli ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni, acquisita al PGFC/2017/4934;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il Comune di Forlimpopoli con Atto Prot. Com.le 8368 del 26/05/2017, acquisito al PGFC/2017/8120, ha indetto ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlimpopoli, AUSL della Romagna, Arpae SAC;

Atteso che in data 15/05/2017 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/2017/7395;

Dato atto che nell'ambito della Conferenza di servizi con modalità semplificata e asincrona, indetta ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i. sono state rese le seguenti determinazioni:

1. Comune di Forlimpopoli – VI SETTORE EDILIZIA PRIVATA TERRITORIO E AMBIENTE - parere Prot. Com.le 9374 del 14/06/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/9084, in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia;
2. Arpae SAC – Unità Pianificazione e Gestione Rifiuti – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento rifiuti acquisita in data 01/08/2017;
3. Arpae SAC - Unità Emissioni in atmosfera, reti energia - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera acquisita in data 04/08/2017;

Evidenziato che i pareri suddetti riportano motivi ostativi all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, visto l'art. 14 bis comma 5 della L. 241/90 e s.m.i., e considerato che l'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. dispone che nei procedimenti ad istanza di parte l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti;

Evidenziato che, a seguito della acquisizione delle suddette determinazioni da cui si rilevavano motivi ostativi all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con nota PGFC/2017/12062 del 08/08/2017 è stato richiesto al SUAP di procedere nei confronti della Ditta con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i.;

Vista pertanto la comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. dal Comune di Forlimpopoli del 09/08/2017 Prot. Com.le 12794, assunta al PGFC/2017/12173, nei confronti della ditta;

Visto che in data 19/08/2017, la ditta ha provveduto a trasmettere le proprie osservazioni a riscontro della Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, acquisite al PGFC/2017/12984 del 01/09/2017;

Dato atto che a seguito della valutazione delle osservazioni presentate dalla ditta a riscontro della Comunicazione ex art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i. sono state rese le seguenti determinazioni:

1. Il Comune di Forlimpopoli – VI SETTORE EDILIZIA PRIVATA TERRITORIO E AMBIENTE – con Nota Prot. Com.le 15793 del 03/10/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/14513, ha comunicato le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, che si riportano limitatamente alle conclusioni:

“[...] RICHIAMATO INFINE IL PRECEDENTE PARERE DI CONFORMITA' URBANISTICO EDILIZIA e RITENUTO, pur alla luce delle integrazioni apportate al Regolamento Urbanistico Edilizio, che le osservazioni presentate alla istanza di AUA a seguito della comunicazione dei motivi ostativi non risultino sufficienti a superare pienamente le valutazioni già rappresentate nel precedente parere, in quanto:

- *le tipologie e le quantità di rifiuti, anche a seguito dei minimi aggiustamenti apportati con le osservazioni presentate, ed in particolare quelle corrispondenti alle voci 1.1 – 2.1 – 6.1 – 7.1 – 7.29 – 9.1 del suddetto D.M 5/2/1998, esulano dalla autorizzata destinazione d'uso (rottami ferrosi) ampliando significativamente la gamma e la capacità dei rifiuti da gestire; ciò non trova riscontro nei precedenti autorizzativi agli atti di questo Comune, né nella nuova identificazione urbanistica;*
- *non possono essere altresì introdotte o ampliate, per espressa incompatibilità con le norme di RUE, quelle tipologie di rifiuto che richiedono autorizzazioni per l'emissione in atmosfera e che sono ricomprese negli elenchi delle attività soggette a VIA o screening;*
- *stante l'incompatibilità della attività sia con la classificazione agricola dei suoli, sia con le norme del RUE, sia con la classificazione della tavola 5 del Piano Provinciale, la sola preesistenza di una attività di recupero rottami ferrosi non rappresenta presupposto sufficiente a modificare in modo sostanziale le potenzialità tipologiche e dimensionali sinora autorizzate, riconfigurandola e facendola assurgere alla più generale classificazione di “impianto rifiuti speciali non pericolosi”;*

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA

per quanto attiene agli aspetti di compatibilità urbanistica ed edilizia della richiesta di AUA, così come modificata a seguito delle osservazioni, pervenute con prot. n. prot. n. 13234 in data 19/08/2017 da parte del tecnico incaricato dalla Ditta MULTITRASH S.R.L., si esprimono le seguenti valutazioni :

- *stante la preesistenza dell'attività, le possibilità operative esercitabili sul sito in oggetto vanno ricollegate e limitate in modo sostanziale alla sua attuale e specifica destinazione d'uso*

(sanatoria n. 724/1990) recupero rottami ferrosi, come oggi classificata con il DM 5/2/98 e disciplinata dalla nuova scheda n. 695 del RUE modificato (allegata);

- le tipologie ed i quantitativi di recupero non potranno pertanto essere modificati in modo sostanziale rispetto alla classificazione del DM ed all'esercizio precedentemente autorizzato;
- in quanto attività incompatibile con la classificazione urbanistica del sito, la permanenza dell'attività sarà limitata a breve – medio termine in attesa di delocalizzazione, come indicato nella nuova scheda n. 695 del RUE;
- l'ultimo titolo edilizio presentato (DIA n. 170 del 10/06/2010) è scaduto senza che sia stata comunicata la fine lavori; occorrerà pertanto conseguire un nuovo titolo edilizio;
- in particolare la possibilità di ricostruzione dei manufatti è disciplinata dalla nuova scheda n. 695 del RUE;
- l'intervento è altresì soggetto ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. [...]”;

2. Il Responsabile dell'endoprocedimento “emissioni in atmosfera” in data 05/12/2017 ha trasmesso le proprie valutazioni di cui si riportano i punti principali e le conclusioni:

“(…) Considerato che con le osservazioni del 19/08/2017 MULTITRASH srl ha proposto la realizzazione di una barriera verde, e che tale modifica del progetto consente di superare uno dei motivi ostativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera indicati nella comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e smi;(…)

Dato atto che con le osservazioni ai motivi ostativi ai sensi dell'art. 10bis acquisite al PGFC n. 12984 del 01/09/2017, MULTITRASH srl ha confermato l'intenzione di voler gestire anche tipologie di rifiuti non riconducibili all'attività di recupero di rottami ferrosi, indicata nel parere urbanistico sopra riportato;

Ritenuto pertanto che, sulla base del parere del Comune di Forlimpopoli sulla compatibilità urbanistico-edilizia sopra riportato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del Dlgs 152/06 e smi per i nuovi stabilimenti, l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non possa essere accolta positivamente, dal momento che il progetto prevede anche la gestione di tipologie di rifiuti diverse dai rottami ferrosi; (...)

si comunica all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale che **permangono i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera** espressi dal Comune di Forlimpopoli, con la nota prot. n. 15793/2017 del 03/10/2017, assunta al PGFC/2017/14513 **in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività oggetto dell'istanza di AUA** dal momento che il progetto prevede anche la gestione di tipologie di rifiuti diverse dai rottami ferrosi.”;

3. Il Responsabile dell'endoprocedimento “comunicazione operazioni recupero rifiuti” in data 05/12/2017 ha trasmesso le propria “Proposta di divieto di inizio attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006”, della quale si riportano i punti principali e le conclusioni:

“(…) Considerato che relativamente all'endoprocedimento rifiuti le osservazioni ai motivi ostativi inviate dalla ditta non apportano alcuna modifica rilevante rispetto alla documentazione precedentemente valutata;(…)

Dato atto che anche con le osservazioni ai motivi ostativi ai sensi dell'art. 10bis acquisite al PGFC n. 12984 del 01.09.2017, la ditta conferma l'intenzione di voler gestire anche tipologie di rifiuti non riconducibili all'attività di recupero rottami ferrosi;

Ritenuto pertanto che, sulla base delle motivazioni riportate nella comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10bis sopra richiamata non superate dalle osservazioni presentate dalla ditta e in particolare del parere del Comune di Forlimpopoli acquisito al PGFC n. 14513 del 03.10.2017 sopra citato, l'istanza di AUA relativamente alla comunicazione in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 non possa essere accolta positivamente;(…)

si propone all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale **di disporre, ai sensi dell'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 152/06, il divieto di inizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Comune di Forlimpopoli – Via Torricchia n. 1500, di cui alla comunicazione presentata da “MULTITRASH S.r.l.”, con sede legale in Comune di Roma – Via di**

Sant'Alessandro n. 214, al SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 03.03.2017, Prot. Com.le 3579, e acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/3577 del 08.03.2017 e s.m.i., in quanto l'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 così come configurata nella domanda medesima, e successive integrazioni, non risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti, come risulta dal parere del Comune di Forlimpopoli sopra richiamato.”;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere al diniego dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta da MULTITRASH S.R.L.;

Evidenziato che il presente atto costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di **DINIEGARE** l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, relativa l'impianto di messa in riserva rifiuti (R13) sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Torricchia n. 1500, richiesta da **MULTITRASH S.R.L.** con domanda presentata al SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 03/03/2017 ed acquisita al Prot. Com.le 3579, per le motivazioni esposte in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per la notifica a MULTITRASH S.R.L. e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forli-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.